

Allegato A)

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

INTRODUZIONE

La legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) detta disposizioni in materia di società partecipate, stabilendo l'adozione del piano di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica per garantire il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*, attraverso una loro riduzione.

Con l'entrata in vigore del Testo Unico delle Società partecipate (D.lgs. 175 del 19.08.2016) si è data attuazione alla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza e del mercato.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

Il presente decreto disciplina:

- sia la costituzione della società che l'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *“in house”* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

L'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, detta le regole per la revisione straordinaria delle partecipate, prevedendo che, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, deve effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 (piani di riassetto) del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, debbono effettuare annualmente la revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con determina Sindacale n. 38 del 06.05.2015 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 le amministrazioni pubbliche, entro il 31 dicembre di ogni anno, effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità, tempi di attuazione e risultati conseguiti, da trasmettere con le modalità definite al comma 3 medesimo.

Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato e adottato con deliberazione dell'organo consiliare dell'ente, manifestando la sostenibilità della scelta effettuata dallo stesso ente ed esplicando le ragioni della convenienza economica in termini di costo-opportunità per l'ente.

L'articolo 1, comma 1, del TUSP, stabilisce che le disposizioni dello stesso TUSP si applicano alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Mentre l'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, definisce la "partecipazione" come "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP,

le Amministrazioni che controllano la società “tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L’art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell’art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all’adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell’applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all’area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della “dimensione economica” dell’impresa.

Questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute, riconfermando il piano di razionalizzazione dello scorso anno, con l’aggiunta della società SAMOAMBIENTE s.r.l., costituita con deliberazione di C.C. n. 31 del 12.07.2019:

- Il CONSORZIO DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AGRIGENTO – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, quota 1,28%, in liquidazione;
- La SO.GE.I.RR. AG1 SPA , quota 4,78%, in liquidazione;
- L’ATI ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA AG9, quota 1,46%, costituita per legge e per la gestione di servizi pubblici essenziali;
- La S.R.R. ATO N.11 Agrigento Provincia, quota 5,094%, costituita per legge e per la gestione di servizi pubblici essenziali;
- Il GAL “VALLE DEL BELICE” SOCIETA’ CONSORTILE ARL, quota 4,08%, trattasi di forme associative previste dal Titolo II capo V del D.lgs. 267/2000 e costituita al fine di assicurare con gli altri enti presenti nel territorio lo sviluppo di iniziative per la partecipazione a bandi comunitari regionali;
- La Sogeir gestione impianti di smaltimento spa- partecipazione indiretta, posseduta al 100% dalla SOGEIR AG1 SPA in liquidazione;

- L'ISTITUZIONE "GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA", quota 100%, trattasi di organismo indispensabile per espletare le attività istituzionali dell'ente volte alla realizzazione annuale del premio letterario "G. T. di Lampedusa;
- La SAMOAMBIENTE s.r.l., quota 68,36%, società in "house providing" a totale partecipazione comunale per la gestione integrata dei rifiuti di cui al piano di intervento A.R.O. dei Comuni di Montevago e Santa Margherita di Belice, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 175/2016.

Santa Margherita di Belice,

Il Responsabile del Settore Finanziario

D.ssa Francesca Valentina Russo